

DA 23/2/93

503.398

Δ 2/1/94

509.141

RENDE  
BENE

# RENDE BENE

## **“RENDEBENE” PREVEDE L’UTILIZZO DELLE TARIFFE A PREMI RICORRENTI O A PREMIO UNICO DI SEGUITO PRECISATE.**

### **Caratteristiche**

#### **RENDEBENE A TARIFFA A8C-R RIV**

Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premi ricorrenti con rivalutazione del capitale.

oppure

#### **RENDEBENE A TARIFFA A8C RIV**

Assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione e rivalutazione annua del capitale.

La tariffa prescelta è indicata nel documento di polizza.

### **Premessa**

#### **A) Disciplina del contratto**

- 1) Il contratto è disciplinato dalle:
  - **Condizioni Generali di assicurazione sulla vita;**
  - **Condizioni Speciali, relative alla forma prescelta: Rendebene a tariffa A8C-R Riv o Rendebene a tariffa A8C Riv;**

- **Clausola di rivalutazione;**
- **Gestione speciale Genercasse;**
- **Condizioni Particolari, Complementari e Accessorie nel caso di particolari esigenze e richieste dell’interessato, o in relazione alle assicurazioni complementari o accessorie abbinate all’assicurazione sulla vita.**

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

- 2) Le condizioni e le tariffe dell’assicurazione sulla vita sono approvate dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

#### **B) Terminologia**

- 1) Società: l’impresa assicuratrice.
- 2) Contraente: chi stipula il contratto con la Società.
- 3) Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- 4) Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate.
- 5) Premio: l’importo dovuto dal Contraente alla Società.
- 6) Riserva matematica: l’importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

## CONDIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmati.

### Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe mai dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse riconosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento;

quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre, in caso di sinistro e in ogni tempo, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede o con colpa grave.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### Art. 3 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;
- oppure la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.

### Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del Contraente;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

### Art. 5 - Pagamento del premio

Il premio è calcolato in annualità anticipate.

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest'ultima o dell'agenzia cui è assegnata la polizza.

Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

### Art. 6 - Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società.

Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

### Art. 7 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata l'assicurazione non può più essere riattivata.

### Art. 8 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
  - dopo la morte del Contraente;
  - dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
- In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

### Art. 9 - Riscatto

Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in caso di vita ed in caso di sopravvivenza, non hanno valore di riscatto quando non prevedano la restituzione dei premi.

#### **Art. 10 - Prestiti**

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

#### **Art. 11 - Anticipazioni per spese di alta chirurgia**

Sulle polizze al corrente con il pagamento dei premi e per le quali sia maturato il diritto al riscatto, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad un'operazione di alta chirurgia, la Società concede anticipazioni senza interessi sull'importo garantito per il caso di morte.

Tale anticipazione può anche superare il valore di riscatto, ma non può comunque superare:

- il valore ridotto delle prestazioni assicurate per il caso di morte, dedotti gli eventuali prestiti ed anticipazioni in atto;
- l'ammontare delle spese effettivamente sostenute per l'atto operatorio.

La richiesta di anticipazione deve essere fatta dal Contraente entro sei mesi dalla data dell'operazione stessa.

#### **Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventeranno efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

#### **Art. 13 - Duplicato di polizza**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un

duplicato a proprie spese e responsabilità.

#### **Art. 14 - Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, mentre la Società si riserva di richiedere, con lettera raccomandata, il certificato di nascita dell'Assicurato entro un anno dalla data di stipulazione del contratto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

#### **Art. 15 - Tasse e imposte**

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

#### **Art. 16 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Venezia.

### **CONDIZIONI SPECIALI TARIFFA A8C-R RIV**

#### **Art. 1 - Determinazione del capitale**

Il capitale complessivamente assicurato al termine del differimento è uguale alla somma dei capitali assicurati a tale data da tutte le annualità di premio dovute.

Il capitale assicurato da ognuna delle annualità di premio dovute ad ogni anniversario della data di decorrenza, si ottiene dividendo l'importo di ciascuna annualità per il tasso di premio (della tariffa di capitale differito con controassicurazione a premio unico) relativo all'età dell'Assicurato a tale anniversario ed alla durata mancante al termine del differimento.

#### **Art. 2 - Rivalutazione annuale del capitale**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto ed alla sua scadenza il capitale complessivamente assicurato dai premi fino allora versati, viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella "Clausola di Rivalutazione".

#### **Art. 3 - Determinazione del capitale liquidabile in caso di morte dell'Assicurato durante il differimento**

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale alla somma delle annualità di premio nette versate (compresa l'ultima anche se corrisposta solo parzialmente), ciascuna rivalutata fino alla data del decesso.

L'annualità di premio netta rivalutata si determina applicando al suo importo netto versato, maggiorato dell'eventuale riduzione prevista dalla tariffa, la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.

#### **Art. 4 - Sospensione del pagamento dei premi**

In caso di mancato pagamento anche di una sola annualità di pre-

mio o di una sua rata e sempreché sia stata interamente corrisposta almeno la prima annualità di premio, il contratto resta in vigore, libero di ulteriori premi, per il capitale ridotto di seguito definito.

Il capitale ridotto da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento, è uguale al capitale complessivamente assicurato dalle annualità di premio, comprese eventuali frazioni, versate fino alla data di sospensione e rivalutato nella misura e secondo le modalità previste dalla "Clausola di Rivalutazione".

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale alla somma delle annualità di premio nette versate, comprese eventuali frazioni, rivalutate fino alla data del decesso.

#### **Art. 5 - Riscatto**

Su richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza della polizza, quest'ultima è riscattabile a condizione che sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto al tasso del 4,5% per il periodo intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e la data di scadenza contrattuale. Qualora l'importo ottenuto risulti superiore a quello liquidabile in caso di morte dell'Assicurato a tale data, viene liquidato immediatamente un importo uguale alla somma pagabile in caso di morte mentre la differenza verrà liquidata al termine del periodo di differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A) della "Clausola di Rivalutazione".

#### **Art. 6 - Riattivazione**

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza,

l'assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutte le annualità di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando tre punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della "Clausola di Rivalutazione", all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse. La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

#### **Art. 7 - Opzioni**

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrat-

tuale, il capitale complessivo liquidabile alla scadenza in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, può essere convertito in una delle seguenti forme:

a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato (ottenuta moltiplicando il capitale liquidabile alla scadenza per il coefficiente A, riportato nel documento di polizza, e dividendo il prodotto per 1000);

oppure

b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni e successivamente fintantoché l'Assicurato è in vita (ottenuta moltiplicando il capitale liquidabile alla scadenza per il coefficiente B o C, riportati nel documento di polizza, e dividendo il prodotto per 1000);

oppure

c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

La rendita annua vitalizia di opzione, che non può essere riscattata durante il periodo di pagamento, viene rivalutata ad ogni successivo anniversario della sua decorrenza nella misura e secondo le modalità previste al punto A della "Clausola di Rivalutazione".

## **CONDIZIONI SPECIALI TARIFFA A8C RIV**

#### **Art. 1 - Rivalutazione annuale del capitale**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella "Clausola di Rivalutazione". Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del differimento.

#### **Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento**

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio unico netto rivalutato. Il premio unico netto rivalutato si determina applicando al premio unico netto versato, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.

#### **Art. 3 - Riscatto**

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione e fino al termine del differimento. Il valore di riscatto è uguale al valore attuale del capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta del riscatto, calcolato al tasso annuo del 4,5% per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento. Qualora l'importo ottenuto risulti superiore a quello liquidabile in caso di morte dell'Assicurato a tale data, viene liquidato immediatamente un importo uguale alla somma

pagabile in caso di morte mentre la differenza verrà liquidata al termine del periodo di differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A) della "Clausola di Rivalutazione".

#### **Art. 4 - Opzioni**

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine del differimento, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato (ottenuta moltiplicando il capitale liquidabile alla scadenza per il coefficiente A, riportato nel documento di polizza, e dividendo il prodotto per 1000);

oppure

b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni (ottenuta moltiplicando il capitale liquidabile alla scadenza per il coefficiente B o C, riportati nel documento di polizza, e dividendo il prodotto per 1000);

oppure

c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

La rendita annua vitalizia di opzione, verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A) della "Clausola di Rivalutazione".

## **CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE**

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale complessivamente assicurato in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "GENERCAS-SE", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### **A) Misura della rivalutazione**

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3) del regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 75%.

Detta aliquota minima viene elevata all'85% per le opzioni di "rendita vitalizia" e di "differimento automatico di scadenza".

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 3%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

Viene, comunque, garantita la misura annua minima di rivalutazione dell'1%.

#### **B) Rivalutazione del capitale complessivamente assicurato**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale

aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A), entro il 31 dicembre che precede l'anniversario suddetto.

Da tale anniversario il capitale derivante dai premi fino allora versati viene rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale complessivo. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L'aumento del capitale complessivamente assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

## **GESTIONE SPECIALE GENERCASSE**

### **Regolamento**

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di AdriaVita, che viene contraddistinta con il nome "GENERCASSE" ed indicata nel seguito con la sigla GENERCASSE.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della GENERCASSE.

La gestione della GENERCASSE è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione della GENERCASSE è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31.03.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della GENERCASSE al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla GENERCASSE, il rendimento annuo della GENERCASSE, quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo della GENERCASSE per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziaria

rio della GENERCASSE di competenza di quell'esercizio al valore medio della GENERCASSE stessa.

Per risultato finanziario della GENERCASSE si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della GENERCASSE - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella GENERCASSE e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella GENERCASSE per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della GENERCASSE si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli Investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della GENERCASSE.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella GENERCASSE. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della GENERCASSE, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI, COMPLEMENTARI E ACCESSORIE**

Le condizioni di seguito riportate sono operanti solo se menzionate espressamente nel documento di polizza.

### **DEROGA ARTICOLO 10 DELLE CONDIZIONI GENERALI**

In conformità a quanto richiesto dal Contraente il presente contratto non consente, in deroga al disposto dell'articolo 10 delle

Condizioni Generali di polizza, la concessione di prestiti per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipulazione.

## **ASSICURAZIONE TEMPORANEA ACCESSORIA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE COSTANTE E A PREMIO ANNUO**

### **Art. 1 - Prestazioni garantite**

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale costante.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società.

### **Art. 2 - Interruzione del pagamento dell'assicurazione di base**

L'interruzione del pagamento dei premi dell'assicurazione di base comporta l'interruzione del pagamento dei premi dell'assicurazione temporanea accessoria.

### **Art. 3 - Interruzione del pagamento dell'assicurazione accessoria**

Il premio annuo è costante per tutta la durata contrattuale ed è do-

vuto non oltre l'anno di decesso dell'Assicurato.

Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi nel corso della durata contrattuale la polizza verrà estinta, qualunque sia il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, ed i premi versati resteranno acquisiti alla Società, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI CARENZA PER CONTRATTI SENZA VISITA MEDICA**

Premesso che l'Assicurando può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purchè si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto di accessori e imposte.

La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

a - di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, poliomielite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, ro-

solia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;  
b - di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;

c - di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'art. 4 delle Condizioni Generali di polizza) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali o obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte e risulti al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori ed imposte. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte. Resta infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti.

## **ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE PER IL CASO DI MORTE ACCIDENTALE - A.C.M.A.**

Nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne, la Società, nei limiti della presente garanzia e delle Condizioni Particolari che seguono, si obbliga a pagare ai Beneficiari designati, oltre alle prestazioni previste per il caso di morte dell'Assicurato dalla tariffa dell'assicurazione base, un ulteriore capitale il cui ammontare è indicato nel documento di polizza, a fianco della dicitura "Assicurazione Complementare per il caso di Morte Accidentale - A.C.M.A."

Detto capitale rimarrà costante per tutta la durata del contratto.

La presente assicurazione complementare viene prestata verso pagamento del relativo soprapremio, indicato nel documento di polizza. La copertura è operante soltanto se l'evento letale si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette.

### **1) Criteri di operatività della garanzia**

In conformità alla condizione che la morte deve essere la conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni sopradette, resta stabilito che la garanzia non è operante nei casi di evento letale conseguente all'influenza che esse lesioni possano aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell'Assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all'influenza che tali condizioni possono aver esercitato sull'evoluzione delle lesioni stesse.

### **2) Esclusioni dalla garanzia**

Sono esclusi dalla garanzia prestata con la presente assicurazione complementare gli eventi letali dovuti a lesioni derivanti:

- a) dalla partecipazione a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis;
- b) dall'uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo i viaggi effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, alla condizione che gli apparecchi ed i piloti siano muniti delle autorizzazioni regolamentari;
- c) da guerra, o insurrezioni o tumulti popolari, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva, da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- d) dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure dalle radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; è pure esclusa la morte;
- e) per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazione determinate da abuso di psicofarmaci o da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
- f) per carbonchio, per malaria, per avvelenamenti, per infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze delle operazioni chi-

rurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.

### 3) Estinzione della garanzia

La presente assicurazione complementare si estingue ed i sopra-premi restano acquisiti alla Società:

- a) in caso di sospensione del pagamento del soprapremio;
- b) in caso di sospensione, cessazione od esonero - per qualsiasi

ragione o causa - del pagamento del premio dell'assicurazione base;

- c) quando è trascorsa la durata stabilita per il pagamento dei premi;
- d) al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato.

Per quanto non regolato dalla presente, valgono - in quanto applicabili - le Condizioni tutte di polizza.

### RADDOPPIO CAPITALE A.C.M.A. PER INCIDENTE STRADALE

Con riferimento alle Condizioni relative alla "Assicurazione Complementare per il caso di Morte Accidentale - A.C.M.A.", le cui clausole devono intendersi qui integralmente riportate, si dà

atto che la somma garantita in base alla stessa assicurazione complementare è raddoppiata nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga per infortunio conseguente ad incidente stradale.

### OPZIONE: «DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA»

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto la Società, previa richiesta del Contraente, si obbliga a differire automaticamente di anno in anno, senza ulteriore corresponsione di premi, il pagamento del capitale.

Durante il periodo di differimento automatico, ad ogni anniversario di polizza, il capitale in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutato secondo la misura di rivalutazione stabilita a norma del punto A) della «Clausola di Rivalutazione» e moltiplicato per il coefficiente riportato nella tabella «Differimento Automatico di Scadenza» in corrispondenza dell'età dell'Assicurato a tale data.

Il Contraente può chiedere in qualunque momento che, a partire dall'anniversario di polizza immediatamente successivo, venga

interrotto il differimento automatico. In tal caso, a tale anniversario, la Società liquiderà il capitale maturato a tale data oppure, se richiesto, convertirà tale capitale in una rendita vitalizia immediata rivalutabile di opzione alle condizioni che saranno in vigore a quel momento.

Qualora, durante il periodo di differimento automatico, intervenga il decesso dell'Assicurato o venga richiesta l'immediata liquidazione della polizza, la Società liquiderà agli aventi diritto il capitale maturato all'anniversario di polizza che precede la data di decesso o di richiesta della liquidazione.

Il differimento automatico e la sua interruzione possono essere esercitati anche limitatamente ad una parte delle prestazioni garantite.

### COEFFICIENTI DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA

Età al termine dell'anno di differimento	Coefficiente	Età al termine dell'anno di differimento	Coefficiente	Età al termine dell'anno di differimento	Coefficiente	Età al termine dell'anno di differimento	Coefficiente
Da 20 a 35	1,03002	47	1,03008	59	1,03023	71	1,03070
36	1,03003	48	1,03008	60	1,03025	72	1,03078
37	1,03003	49	1,03009	61	1,03028	73	1,03087
38	1,03003	50	1,03010	62	1,03031	74	1,03096
39	1,03003	51	1,03011	63	1,03034	75	1,03106
40	1,03004	52	1,03012	64	1,03037	76	1,03116
41	1,03004	53	1,03013	65	1,03041	77	1,03127
42	1,03004	54	1,03015	66	1,03045	78	1,03138
43	1,03005	55	1,03016	67	1,03049	79	1,03151
44	1,03006	56	1,03017	68	1,03053	80	1,03164
45	1,03006	57	1,03019	69	1,03058		1,03179
46	1,03007	58	1,03021	70	1,03063		1,03196

1,03216

*Della somma assicurata con la presente polizza viene ceduta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la quota del trenta per cento, a norma dell'art. 23 del T.U. 13 Febbraio 1959, n. 449 e successiva Legge 22 ottobre 1986 n. 742. La quota ceduta è garantita dallo Stato. In caso di rifiuto da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la Società ne darà comunicazione scritta all'interessato.*

